



BFI
STUDIO
LEGALE
BUONAMANO • FUSCO • IZZO

e-mail bfistudiolegale@gmail.com
studio legale bfi



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. 10589 R.G. anno 2016

promossa da

– ricorrente, con gli avv.ti Carmine Guarriello e Antimo
Buonamano

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA**, resistenti contumaci

Il Giudice Dott.ssa Fabiana Colameo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza
del 24.10.2016 nel procedimento in epigrafe;

Letti gli atti;

OSSERVA

si è rivolta a questo Tribunale per ottenere, in via interinale ed
urgente, l'assegnazione a una sede dell'ambito della Provincia di Caserta 0008, in
luogo di quella assegnata (Napoli Ambito 0018) o in subordine altra indicata
nell'ambito della Provincia di Caserta secondo l'ordine di preferenze espresso nella
domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

Espone la ricorrente di essere docente di scuola primaria e di essere stata assunta con
contratto a tempo pieno ed indeterminato nella fase B del piano straordinario di
assunzioni di cui all'art. 1 comma 98 lett. C) della legge 107/2015; di essere stata



assegnata presso l'istituto di Arzano- ARZANO IC 1 - ARIOSTO (AMBITO CAM0000018), classe di concorso EEEE posto comune; che alla stessa è stata assegnata la sede definitiva ambito 0018 Provincia di Napoli ai sensi dell'ordinanza n.241/2016 con la quale il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di mobilità in applicazione del CCNI mobilità sottoscritto l'08/04/2016.

La ricorrente è stata quindi assegnata ad una sede della provincia di Napoli compresa nell'ambito territoriale 0018, indicato nella domanda al n. 7 dell'ordine di preferenza, pur avendo diritto, a suo dire, in forza del proprio punteggio di 86 punti, ad un trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali sono stati, al contrario, trasferiti concorrenti con punteggio inferiore.

L'amministrazione resistente e i controinteressati sono rimasti contumaci.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Parte ricorrente ha partecipato alla "Fase B" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 comma 108 lett. C) L. 13.7.2015 n. 107, secondo il quale: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti*



gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 del CCNL mobilità del 8.4.2016 che ha previsto una suddivisione della procedura in quattro fasi e, con riferimento alla fase “B” ha così stabilito: *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”.*

All'allegato 1 del CCNL cit. sono poi fissati i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno espresso la preferenza nella domanda amministrativa presentata, stabilendo che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono***



esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Dal predetto quadro normativo emerge che a seguito delle preferenze espresse dagli aspiranti, l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che l'istante ha indicato come prima preferenza l'ambito della Provincia di Caserta 0008 e i concorrenti trasferiti in tale ambito territoriale, pur concorrendo per la stessa fase, per la medesima classe di concorso (scuola primaria) e per la stessa tipologia di posto (comune), avevano un punteggio inferiore, anche eliminando quelli che erano titolari di uno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 del CCNL cit.

Ne consegue l'illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito provinciale Caserta 0008, indicato dall'istante quale prima preferenza, a docenti con punteggio inferiore, così violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost., che governano l'esercizio della funzione pubblica.

Del resto, il Ministero – rimasto contumace - con il proprio comportamento processuale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione sia in merito alla posposizione della ricorrente rispetto ad altri docenti comparabili pur con punteggio inferiore, che alla disposta assegnazione della medesima presso l'Ambito Napoli 0018, in una sede più distante rispetto a quelle indicate nelle primarie preferenze.



Ne consegue che, nel caso di specie, nei limiti della sommarietà propria della cognizione della presente fase, ed in assenza di qualsivoglia ragione giustificatrice fornita al riguardo dall'amministrazione (che ha preferito, lo si ribadisce, rimanere contumace), sussiste il fumus di fondatezza della domanda, per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Risulta, quindi, integrato il fumus boni iuris.

Sussiste, altresì, il requisito del periculum in mora.

L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi di un pregiudizio grave e irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riguardo alla propria vita personale e familiare.

Invero, quanto sin qui esposto non può non determinare evidenti ripercussioni sulla sfera privata della lavoratrice, andando ad incidere negativamente sulla situazione familiare della stessa che richiede effettivamente una costante presenza della ricorrente soprattutto per assistere il marito, sig. [redacted] quale risulta affetto da patologia [redacted] grave con riconoscimento di invalidità e le due figlie minori.

Sul punto, invero, si è affermato che *"in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare o di relazione, non risarcibili per equivalente"* (v. Tribunale di Roma 26/1/2000).

Le spese, in ragione della novità della questione, possono essere compensate.

PQM

Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito 0008 Provincia di Caserta ovvero in altro ambito territoriale indicato nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente e tenendo conto del punteggio dalla stessa vantato nonché del criterio della viciniorietà;
compensa le spese.



Aversa, 31.10.2016

Si comunichi.

Il Giudice

Fabiana Colameo

